

Codice A1103A

D.D. 29 settembre 2025, n. 944

Annullamento ingiunzione di cui alla determinazione dirigenziale n. 474 del 02/05/2024 e susseguente archiviazione ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. n. 664-COV/2020). Riduzione accertamenti n. 1917/2024 sul capitolo 32068 e n. 1918/2024 sul capitolo 39580, del bilancio finanziario 2025-2027 - annualità 2025 Trasgressore K.E. (cod. ben. 387251).



ATTO DD 944/A1103A/2025

DEL 29/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Annullamento ingiunzione di cui alla determinazione dirigenziale n. 474 del 02/05/2024 e susseguente archiviazione ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. n. 664-COV/2020). Riduzione accertamenti n. 1917/2024 sul capitolo 32068 e n. 1918/2024 sul capitolo 39580, del bilancio finanziario 2025-2027 – annualità 2025 Trasgressore K.E. (cod. ben. 387251).

Vista la propria determinazione di ingiunzione n. 474 del 02/05/2024 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 510,61 a carico della Signora *omissis*, nata in *omissis*, per violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27/05/2020 e nello specifico *“violazione dell’obbligo – dalle ore 0,00 del giorno 29 Maggio 2020 alle ore 24 del giorno 2 Giugno 2020 – per tutti i cittadini, di utilizzare, in tutti i luoghi pubblici all’aperto dei centri abitati del territorio regionale, idonee protezioni delle vie respiratori (non ricorrendo i casi di esenzione previsti).*

visto che successivamente all’assunzione della suddetta determinazione-ingiunzione si è tentata inutilmente la notifica dell’atto all’indirizzo reperito nelle banche dati a disposizione dell'Ente (*omissis*). Considerato che non è stato possibile notificare all’indirizzo suddetto neanche a seguito apposita richiesta ai messi del Comune di Torino (non risultando l'interessata mai iscritta nel registro anagrafico del comune stesso).

Rilevato pertanto necessario procedere all’annullamento dell’ingiunzione e all’archiviazione degli atti.

Ritenuto necessario altresì:

- ridurre l’accertamento n.1917/2024, assunto sul capitolo n. 32068 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025, da euro 500,00 ad Euro 0 (relativo alla sanzione) (cod. ben. n. **387251**);

- ridurre l'accertamento n.1918/2024, assunto sul capitolo n. 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025, da euro 10,61 ad Euro 0 relativo alle spese di notifica (cod. ben. n. **387251**);

dato atto che le modifiche di accertamento non sono già state effettuate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025";
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027" (Legge di stabilità regionale 2025);
- Vista la Legge regionale n.16 del 6 agosto 2025 "Assessment al bilancio di previsione finanziario 2025-2027".;
- Vista la D.G.R. n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;

determina

- di annullare l'ingiunzione di cui alla determinazione n°474 del 02/05/2024 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa per la somma complessiva di Euro 510,61, di cui euro 500,00 a titolo di sanzione ed euro 10,61 per spese di notifica, a carico di *omissis*

- di archiviare l'atto di cui in premessa, disponendo che ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonchè agli altri soggetti interessati;

di provvedere, per i motivi enunciati in premessa a:

- ridurre l'accertamento n.1917/2024, assunto sul capitolo n. 32068 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025, da euro 500,00 ad Euro 0 (relativo alla sanzione) (cod. ben. n. **387251**);

- ridurre l'accertamento n.1918/2024, assunto sul capitolo n. 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025, da euro 10,61 ad Euro 0 relativo alle spese di notifica (cod. ben. n. **387251**);

dando atto che le modifiche di accertamento non sono già state effettuate;

Le transazioni elementari dei predetti capitoli sono rappresentate nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” in quanto non compresa in alcuna delle categorie di cui agli articoli 23 e 26 del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti